



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 13 del 02/04/2020

Proponente: Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Servizio: Politiche sociali, servizi scolastici

Dirigente/Responsabile: Dott. Flavio Cuccureddu

Oggetto: Ordinanza del sindaco sulla applicazione della ordinanza del capo dipartimento protezione civile n. 658 del 29/03/2020 per il sostegno alimentare ai meno abbienti nella emergenza da covid-19.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 con il quale si impartivano misure urgenti allo scopo di evitare il diffondersi del virus nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM 25 febbraio 2020 e DPCM 1 marzo 2020, con i quali vengono disposte una serie di misure di contenimento del contagio del virus per le aree geografiche maggiormente a rischio ivi indicate;

VISTI i decreti-legge n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 14 e del 9 marzo 2020 recanti *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, con il quale viene disposto che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 siano applicate sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, con i quali vengono inasprite le misure di restrizione da adottare sull'intero territorio regionale al fine di contrastare la diffusione del virus e impongono di evitare qualsiasi tipo di assembramento pubblico e privato e di garantire la distanza di almeno 1 metro in tutti i luoghi di lavoro e di incontro tra le persone;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che impartisce ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sempre sull'intero territorio nazionale, tra le quali la sospensione di: attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; servizi di ristorazione; attività inerenti servizi alla persona; lasciando aperti i servizi bancari, finanziari e del settore zootecnico e agricolo; incentivando in tutti i settori laddove sia possibile forme di lavoro agile, erogazione di ferie e congedi per i dipendenti;

VISTO altresì il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto considerate essenziali e indispensabili per questo momento storico, nonché il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano se non per motivi estremamente urgenti o solo per i lavori consentiti;

ASSUNTO il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 sui poteri di ordinanza del Sindaco rispettivamente quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di Governo;

ASSUNTO il D.Lgs. n. 1/2018, c.d. Codice di protezione civile, con particolare riferimento all'articolo 12 sui poteri del Sindaco;

CONSIDERATA l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

VERIFICATO che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 vengono destinati assegnati a questo comune euro 178.912,55 che il comune è autorizzato ad utilizzare, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nell'acquisizione:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. per "buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, generi alimentari o prodotti di prima necessità";

VERIFICATO che a queste risorse il comune possa e debba aggiungere quelle provenienti da donazioni che privati hanno effettuato all'ente per il sostegno alla sua attività nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e/o per alleviare la condizione dei meno abbienti;

CONSIDERATO che sulla base della Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni municipali la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse stanziare dalla stessa, nonché la individuazione dei soggetti destinatari;

ASSUNTO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 considera essenziale la immediata erogazione di queste risorse;

CONSIDERATO che per l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "l'acquisto e la distribuzione" di tali beni ci si può avvalere "di enti del Terzo Settore" e ci si può coordinare "con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti";

ASSUNTO che le necessarie variazioni al bilancio preventivo verranno approvate in via d'urgenza dalla Giunta, che all'uopo potrà essere riunita anche in modalità telematica;

VISTA la nota ANCI protocollo 30/VSG/SD del 30 marzo 2020 con cui vengono forniti suggerimenti operativi ai Comuni per la applicazione della Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

SOTTOLINEATO che le modalità applicative della Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 devono essere fissate dal dirigente dei servizi sociali d'intesa con il dirigente del settore finanziario;

ASSUNTA la necessità di fornire indicazioni ai dirigenti competenti per la rapida utilizzazione della opportunità prevista dalla Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

ORDINA

1. Di **IMPEGNARE** i dirigenti dei servizi sociali e finanziario a garantire la più rapida erogazione delle somme destinate al comune dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e delle somme rinvenienti da donazioni per dare corso al sostegno alimentare ai meno abbienti nella attuale fase di emergenza da COVID-19;
2. Di **AUTORIZZARE** il dirigente dei servizi sociali a dare corso a tale erogazione utilizzando i seguenti strumenti, anche combinandoli tra loro, sulla base di una propria determinazione:
 - a) la erogazione di un buono spesa da utilizzare presso esercizi commerciali che si convenzionano all'uopo con il Comune per l'acquisto di beni di prima necessità;
 - b) l'individuazione della platea dei beneficiari determinando i criteri per individuare i destinatari, considerando sia i nuclei familiari, anche composti da una sola persona, che siano già assistiti o conosciuti dai servizi sociali, che versino in condizioni di indigenza o che si trovino in temporaneo disagio economico causato dai provvedimenti restrittivi sopra citati e adottati per affrontare l'emergenza COVID-19, dando priorità ai nuclei che non godano di benefici, sussidi o contributi da parte di pubbliche amministrazioni;
 - c) la fissazione dei criteri e delle modalità per la erogazione dei buoni pasto, individuando un limite massimo per nucleo familiare, fatta salva la disponibilità di risorse ulteriori;
 - d) regolare i rapporti con gli enti del terzo settore chiamati ad impegnarsi nella collaborazione all'attuazione della misura coordinati dal C.O.C. comunale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

3. Di **GARANTIRE** che tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti possano essere destinatari degli stessi, fissando questo come un criterio per la determinazione della misura;
4. Di **GARANTIRE** la pubblicazione sul sito internet, nel rispetto della privacy, di tutte le notizie e le informazioni sulla applicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO